

**TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA  
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C. PER:**

La sig.ra **CAPEZZUTO Filomena**, :  
, elettivamente domiciliata ,  
presso lo Studio degli Avv.ti Giuseppe Cundari e Paolo  
Centore che la rappresentano e difendono in virtù di  
procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi e per gli  
effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni all'utenza FAX:  
08231848215 e all'indirizzo PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it e  
paolo.centore@avvocatismcv.it

**CONTRO**

**A) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t.,  
rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

**B) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, AMBITO  
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA**, in persona del Dirigente pro  
tempore, rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

**E NEI CONFRONTI**

dei docenti inseriti nelle GPS della Provincia di Caserta per l'anno scolastico 2023/2024  
e a seguire,

**FATTO**

Con D.M. 60/2020 (art. 3) in ciascuna provincia, sono state costituite ".....GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. 3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione. 4. I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e



*seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374. 5. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza. 6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso....".*

*L'art. 10 del DM 60/2020, poi, ha previsto che: "...nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza....".*

*Con successivo DM 51/2021, l'amministrazione resistente ha costituito gli elenchi aggiuntivi alle GPS I Fascia, nei quali "...Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima*



*fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione....".*

Con ordinanza del MIUR n. 112 del 6/5/2022, infine, è stata avviata la procedura aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

In base all'art. 3 della citata ordinanza ministeriale ".....Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero..... Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020..... Le GPS relative ai posti comuni per la scuola



secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: **i.** per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; **ii.** per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso...."

Secondo il successivo art. 6, poi, "1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, debbono possedere i seguenti requisiti generali: **a)** cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero: i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; **b)** età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022; **c)** godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; **d)** posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; **e)** per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274. 2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate



*graduatorie di istituto: **a)** coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; **b)** coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; **c)** coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio; **d)** coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell'articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio; **e)** coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione; **f)** coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; **g)** coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; **h)** i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale; **i)** coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 3. I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l'attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare...."*

L'istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento doveva essere presentata telematicamente, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali siano in possesso dei requisiti previsti.

*"4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli; c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione*



dei dati sopra richiamati; e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.....f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza.....11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e). 12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione....". (art. 7)

L'art. 8, inoltre, per quello che qui interessa, stabilisce testualmente che "1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia **sono graduati**, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1; b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2; c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3; d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4....2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. 3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15. 4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno. 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato.....".

L'art. 15, infine, chiarisce che "1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una



*sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1....".*

Ebbene, la ricorrente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, partecipava alla procedura di aggiornamento indetta con la richiamata O.M. 112/2022 per la classe di concorso ADMM (sostegno nella Scuola Secondaria di II grado).

Nella domanda di inserimento, la ricorrente si atteneva scrupolosamente alle indicazioni del sistema telematico Istanze Online predisposto dal MIUR quale unico strumento per la presentazione delle istanze di inserimento nelle GPS, indicando regolarmente i titoli posseduti ed i servizi maturati, al fine della determinazione del punteggio spettante.

In data 15.6.2023, veniva pubblicato il D.M. 119, che all'art. 2 testualmente recita: "1. *In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi. 2. La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero."*

La modalità di svolgimento dell'indicata procedura straordinaria è regolamentata dall'art. 3, secondo cui "1. *Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno. 2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente. 3. Qualora a seguito dello svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura si applicano le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-*



*septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con le modalità previste all'articolo 4, commi da 6 a 8. 4. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.”.*

In base al successivo art. 6, poi, “1. I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 5, commi da 5 a 12 del decreto-legge svolgono il percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 2. Superate con valutazione positiva le procedure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. 3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al presente decreto, nella medesima istituzione scolastica.....”.

Ebbene, con provvedimento dell'U.S.P. di Caserta Prot. m pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0015306.28.07.2023 veniva pubblicata la Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Caserta I fascia (classe di concorso ADSS) valevoli per il biennio 2022-2024 ed i relativi elenchi aggiuntivi, nei quali la ricorrente, in possesso di 146,50 punti, risultava inserita in posizione F1B 689.

La predetta graduatoria, infatti, includeva tutti i docenti fino al punteggio 18,00 (posizione F1A 676) e, poi, ricominciava la numerazione con i docenti che avevano presentato domanda di inserimento nell'anno 2023, tra cui la ricorrente, ed aventi punteggio superiore ai colleghi già presenti fin dall'aggiornamento iniziale.

Successivamente, l'USP di Caserta, con provvedimento prot. m pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0016015.07.08.2023, pubblicava l'elenco dei candidati destinatari di un contratto annuale ai sensi del DM 119/2023 propedeutico alla futura immissione in ruolo da GPS, nel quale, a causa del suo inserimento in coda, non è stato inserito il nominativo della ricorrente, come detto in possesso di un punteggio maggiore, ma figura anche un candidato con punti 70,5 collocato in posizione 230.

Correttamente operando, invece, la ricorrente, titolare un punteggio molto più alto dei



colleghi assunti dalla I Fascia GPS e pari a 146,50 punti, se fosse stata inserita a pettine nella graduatoria provinciale *de qua*, avrebbe ottenuto sicuramente l'incarico in parola e, conseguentemente, avrebbe potuto aspirare alla successiva assunzione a tempo indeterminato.

E' evidente, pertanto, l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni convenute e dei conseguenti provvedimenti dalle stesse adottati, i quali dovranno essere annullati e/o disapplicati per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, COSÌ COME RECEPITI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 E DALL'ART. 401 DEL T.U. 297/94, OSSIA DALLE NORME CHE HANNO SANCITO IL PRINCIPIO MERITOCRATICO QUALE UNICO CRITERIO PER L'ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PUBBLICA.**

La collocazione in coda in una medesima fascia della graduatoria riservata ai docenti abilitati con identiche procedure di formazione iniziale, disposta sul mero presupposto della posteriorità della data di conseguimento del medesimo titolo di abilitazione si pone in un insanabile contrasto anche con i valori protetti dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, così come recepiti dall'art. 2 della legge n. 124/1999 e dall'art. 401 del T.U. 297/94.

Tale collocazione in coda, infatti, stravolgerebbe l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica.

L'articolazione in due sub fasce della unitaria graduatoria riservata ai docenti abilitati, sul mero presupposto cronologico della data di conseguimento del titolo, invero, riproporrebbe l'illegittima suddivisione in fasce, in ordine progressivo cronologico, di soggetti destinati all'inserimento nelle graduatorie.

Una vicenda del tutto analoga a quella in esame, conclusasi con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa, fu affrontata in occasione dell'apertura delle finestre di aggiornamento delle GAE

I Decreti Ministeriali dell'epoca furono ritenuti dal TAR Lazio illegittimi proprio nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente sulla base della data di conseguimento del titolo.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la SENTENZA TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, n. 2799 del 2001, pronunciandosi espressamente sul punto, ha stabilito che: *"VANNO ANNULLATI: -il D.M. 27.3.2000, pubblicato nella G.U. del 17.5.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99, nella parte in cui (art. 2, commi IV e V) si*



*stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali; - il D.M. 18.5.2000, pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza."*

Ciò che sopravvisse a questa declaratoria di illegittimità della suddivisione in fasce fu la posizione sovraordinata delle prime due fasce, ma solo perché queste due fasce, essendo ad esaurimento, avevano una natura diversa e mantenevano una ragione giustificatrice nella salvaguardia dei pregressi e diversi percorsi di abilitazione.

In tal senso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168/2004, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR di Bologna in ordine all'accorpamento della terza e della quarta fascia, disposto con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, in quanto "[...] non può trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in una graduatoria, avrebbe potuto confidare di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro che nella medesima lo seguivano [...]".

Tale giudizio di legittimità costituzionale era stato occasionato dal TAR dell'Emilia-Romagna, secondo il quale l'accorpamento della terza e della quarta fascia avrebbe leso il diritto degli iscritti nella terza fascia all'affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stati inclusi nella quarta fascia.

La Corte Costituzionale, come detto, ha negato ogni valore a siffatto affidamento nutrito da chi aveva conseguito il titolo di abilitazione in data anteriore.

Ed invero, il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99 non può ritenersi scalfito neppure dall'inciso "salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria" di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.

Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal T.A.R. Lazio, con sent. n. 2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.

La giurisprudenza amministrativa sul punto è stata chiara nel precisare come "Al di fuori di questa eccezione, la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato" (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001 n. 2799).

In altri termini, la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a trasformare la graduatoria in tante graduatorie (dividendola in fasce), pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A



L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.

Tale articolazione in sub fasce, quindi, determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i medesimi titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli e servizi). Ciò determina, altresì, un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i medesimi requisiti, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani.

Illuminante, in tal senso, è il percorso argomentativo seguito dalla recentissima SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre 2009, n. 167.

In realtà, già il TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, con la SENTENZA N. 10809 DEL 2008, aveva inequivocabilmente affermato che *"[...] la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1) [...]."*

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema della disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007 – 2009, per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione a tempo determinato, un elemento



(quello della data di conseguimento del medesimo titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

La stessa Corte Costituzionale, poi, ha, in innumerevoli occasioni, chiarito che: *"Il principio di uguaglianza è osservato quando la diversità di disciplina fra situazioni omogenee è razionalmente giustificata"* e che lo stesso principio non risulta, invece, violato solo quando *"..... il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una diversità di disciplina"*.

Il combinato disposto degli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione, quindi, tutela e garantisce l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini ed il diritto al lavoro nella fase d'accesso ai pubblici uffici (che, nel caso di specie, si realizza attraverso l'inserimento in graduatoria in condizioni di parità e senza ingiustificate discriminazioni).

Il principio di eguaglianza tollera disparità di trattamento che siano giustificate dall'esigenza di attuazione di valori costituzionali o, comunque, da apprezzabili ragioni (cfr.: Corte costituzionale, 20 aprile 1989, Sent. n. 204).

Nel caso di specie non ricorrono né l'una né le altre.

La Corte costituzionale ha evidenziato che il principio di uguaglianza, tutelato dall'art. 3, è espressione di un generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento che deve essere rispettato anche dalle disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi. Tali disposizioni, quando abbiano un contenuto irrazionale e penalizzante, non superano il giudizio di compatibilità con la citata norma costituzionale (cfr.: T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 30 giugno 2001, Sent. n. 432).

Ciò perché il sistema del concorso costituisce la procedura tipica ed ordinaria per l'assunzione nei pubblici impieghi, in tal modo essendo rispettato anche l'art. 51 della Costituzione, recante il principio di uguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici e dell'obbligo di selezione finalizzata all'ottenimento della migliore scelta per la p.a. (cfr.: Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2000, Sent. n. 4311; Consiglio Stato, sez. V, 4 novembre 1996, Sent. n. 1307).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'art. 51 Cost., nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende certamente sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste. (cfr.: Corte costituzionale, 31 marzo 1994, n. 108).

La stessa Corte ha anche affermato che la regola del pubblico concorso può ritenersi rispettata appieno solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (cfr.: sent. n. 194/2002) e non si superi " ... il limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o



irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione" (cfr.: sent. n. 141/1999).

In base ai citati principi l'amministrazione è tenuta, nelle procedure per l'accesso al pubblico impiego, a fare tutto quanto è in suo potere per garantire la parità di trattamento tra concorrenti.

Tale garanzia è essenziale perché immediatamente correlata all'interesse dell'amministrazione ad avere un ventaglio ampio di concorrenti, in modo da poter effettuare la scelta dei candidati più meritevoli e più idonei, da un punto di vista culturale e attitudinale, all'espletamento delle funzioni per le quali è stato bandito il concorso.

L'esito del concorso deve dipendere oggettivamente dalle capacità dei concorrenti, secondo criteri predeterminati, dove a tutti sono garantite uguali possibilità, senza che peculiari condizioni soggettive dei partecipanti possano favorire o porre *a priori* qualcuno di essi in condizioni di vantaggio.

La finalità tipica ed ineliminabile dei pubblici concorsi, infatti, è quella della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso, sicché è interesse primario dell'amministrazione favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti; pertanto, in considerazione di ciò e del fatto che l'art. 51 cost. stabilisce che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza, l'ammissione alle diverse e progressive prove previste nei pubblici concorsi non può essere in alcun modo limitata da discriminazioni che non siano, oltre che espressamente previste, fondate su giustificate motivazioni riconducibili al superiore principio di ragionevolezza. (cfr.: Corte Costituzionale, 16 maggio 2002, Sent. n. 194).

E' evidente come, nel caso di specie, non vi sia alcuna razionale giustificazione per la limitazione operata dall'Amministrazione Scolastica resistente, consistente nel non aver collocato in graduatoria la ricorrente sulla base del punteggio posseduto (a pettine), bensì in coda, operando un evidente e non consentito stravolgimento della graduatoria finale e precludendole, così, la possibilità di essere individuata quale destinataria dell'immissione in ruolo, immissione che, invece, correttamente operando, avrebbe sicuramente ottenuto.

Tale modus operandi dell'Amministrazione costituisce, quindi, una scelta illogica, irrazionale, ingiustificata ed illegittima per contrasto diretto con gli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che *"...dovendo le selezioni di tipo concorsuale mirare unicamente alla individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici, solo un numero adeguato di aspiranti è in grado di garantire la scelta, pur all'interno di soggetti dotati di particolare*



*esperienza, del candidato più idoneo a ricoprire l'incarico"* (cfr.: C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 50 del 12/01/2005).

Tale pronuncia s'inserisce nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale che, come visto in precedenza, afferma la necessità che qualsiasi selezione mirante a costituire un rapporto di pubblico impiego sia strutturata in modo da garantire il maggior numero di partecipanti e le condizioni di uguaglianza tra di essi, al fine ultimo di consentire la "migliore scelta" della p.a.; tale indirizzo si è consolidato ancora nella più recente giurisprudenza costituzionale.

Il C.d.S. ha ricordato, nella citata pronuncia, che la Corte Costituzionale ha di recente ribadito come non si possano "irragionevolmente" privilegiare "le aspettative di singoli aspiranti rispetto all'interesse oggettivo della pubblica amministrazione" (che esige "la selezione tecnica ... dei soggetti effettivamente più qualificati e capaci"), disattendendo, nel contempo, "il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici" (C. Cost., n. 34 del 20 - 26 gennaio 2004).

La Corte Costituzionale ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, comma 3, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (cfr.: sentt. nn. 194/2002, 1/1999, 333/1993, 453/1990 e 81/1983) ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

Nel comportamento complessivo dell'Amministrazione resistente si ravvisa pure la mancanza d'ogni parametro di riferimento idoneo a giustificare l'ingiustificato privilegio concesso ad altri, nonché la chiara lesione del principio del legittimo affidamento del cittadino sulla certezza dell'ordinamento, di cui è espressione l'art. 3 della Costituzione (cfr.: TAR Campania, Sez. II, sent. n. 1054/2001), così come teorizzato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 2003, n. 4353; Consiglio Stato, sez. VI, 2 marzo 1999, n. 227; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 28 gennaio 1999, n. 66).

Il cittadino deve poter fare affidamento sulla legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, non potendo ricadere sugli amministrati le conseguenze degli errori della stessa, e deve poter fare affidamento sulla sua imparzialità e sul fedele adempimento degli obblighi su di essa gravanti per legge e/o per contratto secondo correttezza e buona fede.

Il comportamento posto in essere dalla p.a. in danno della ricorrente, viceversa, contrasta in toto con tali principi generali e di fondamentale importanza.



E' palese, infine, lo sviamento di potere dovuto alla deviazione del provvedimento dal suo fine istituzionale costituito dall'esigenza di un obiettivo, uniforme ed approfondito apprezzamento dei valori dei candidati, atteso che *"in materia di procedure concorsuali il principio d'imparzialità della funzione amministrativa si atteggia in modo analogo alla disciplina della funzione giurisdizionale, posto che in tali procedure non si opera il giusto temperamento tra interessi pubblici e privati, ma si persegue in pari misura l'interesse pubblico alla scelta del candidato più meritevole ed il coincidente interesse individuale a non essere svantaggiato a causa della parzialità dell'amministrazione procedente"* (C.d.S., Sez. VI, 16 marzo 1995, sent. n. 269) e, come detto, la finalità tipica ed ineliminabile dei pubblici concorsi è quella della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso, sicché è interesse primario dell'amministrazione favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti.

I principi sopra richiamati e sanciti dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte Costituzionale trovano perfetta applicazione anche nel caso di specie.

Come si può rilevare dall'allegata graduatoria, risulta evidente che sia le immissioni, sia le prime supplenze sono state assegnate a docenti meno graduati e con punteggi notevolmente inferiori a quello della ricorrente, la quale se fosse stata inserita a "pettine", potendo vantare un maggior punteggio rispetto alle altre che la precedono in graduatoria, avrebbe certamente ottenuto l'immissione in ruolo dal corrente anno scolastico, con assunzione a tempo indeterminato dopo lo svolgimento di un contratto a tempo determinato a valere quale percorso annuale di formazione iniziale e prova ai sensi dell'articolo 13, Decreto Legislativo n. 59 - 13 aprile 2017 ed il superamento di una prova disciplinare, con decorrenza retroattiva dell'immissione in ruolo al 1° settembre 2023 o, se successiva, alla data di inizio del servizio a tempo determinato.

Appare evidente, quindi, il grave nocimento che la ricorrente ha subito dal mancato inserimento "a pettine" nella I fascia delle predette graduatorie.

Inoltre, l'inserimento "in coda" nella I Fascia GPS sarebbero destinati a durare solo fino al successivo aggiornamento biennale delle graduatorie, per essere poi sostituiti dall'inserimento "a pettine".

Ebbene, anche tale provvisorietà del criterio di inserimento "in coda" costituisce ulteriore conferma della irragionevolezza della relativa disciplina, in aggiunta alla sua difformità rispetto al generale principio meritocratico vigente in materia (in tal senso, cfr., Trib. Taranto-Sez. Lav., 16.5.2017, n. 2008).

Ne deriva che le amministrazioni scolastiche resistenti dovranno essere condannate all'immediato inserimento della ricorrente "a pettine", ovvero secondo il punteggio già acquisito in graduatoria, e non "in coda", nelle GPS di I Fascia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta per l'a.s. 2023/24, con tutte le conseguenze da ciò derivanti, ivi compresa l'immissione in ruolo.



**B)** L'art. 10 del DM 60/2020, come sopra spiegato, ha previsto che: *"...nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza...."*

Tale principio è stato poi recepito dall'art. 8 dell'O.M. 112/2022 sopra richiamato, secondo cui *"1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia **sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A**, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1; b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2; c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3; d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4....2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. 3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15. 4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico.....Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni....."*

L'avverso operato, quindi, in aperta violazione dell'unico senso logico ascrivibile alla norma di cui all'art. 10 del DM 60/2020 ed all'art. 8 dell'O.M. 112/2022, in occasione della costituzione dell'elenco aggiuntivo delle GPS I Fascia, hanno mantenuto l'inserimento della ricorrente e dei docenti nel frattempo abilitati "in coda" rispetto agli insegnanti già iscritti nella I Fascia GPS.

Con la costituzione dell'elenco aggiuntivo, quindi, la ricorrente continua a collocarsi sopra tutti i docenti non abilitati inseriti in II fascia, ma ancora sotto rispetto agli insegnanti previamente inseriti nella I fascia.

In realtà, le disposizioni appena citate riconoscevano espressamente il diritto della ricorrente di essere inserita "a pettine" nella I fascia GPS, avendo conseguito la specializzazione su sostegno entro il 31.07.2021, tant'è che la norma precisava espressamente, al comma 2, che: *"...I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza...."*

Ne deriva che lo stesso DM 60/2020 prevedeva la costituzione degli elenchi aggiuntivi per consentire l'inserimento in I Fascia GPS a coloro che avrebbero conseguito l'abilitazione entro il 31.07.2021, ma stabiliva che tali docenti dovevano essere collocati nella stessa I Fascia con il punteggio effettivamente spettante e, quindi, a pettine.

Al fine di cogliere il significato precettivo di tale disposizione, invero, è necessario ricordare la disciplina dell'aggiornamento delle GPS con la parallela previsione dei tempi di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ossia delle graduatorie



utilizzabili anche per le immissioni in ruolo).

*Il comma 20 dell'art. 9 del Decreto Legge n. 70 del 2011, infatti, prevede che: "...Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ((e' sostituito dal seguente: "A decorrere)) dall'anno scolastico 2011/2012 ((, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,)) l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento ((in forza dell'articolo)) 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia ((secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza...".*

L'accezione semantica del termine aggiornamento, nel caso delle graduatorie ad esaurimento, non allude ai nuovi inserimenti, ma soltanto alla possibilità di far valere nuovi punteggi.

Così come per le graduatorie ad esaurimento, anche per le GPS, la norma di rango primario prevede un aggiornamento biennale dei punteggi, ma nulla dispone in merito all'integrazione delle stesse graduatorie con gli inserimenti dei docenti che, nelle more, conseguono l'abilitazione.

E, dunque, per le graduatorie ad esaurimento il MIUR, senza violare la norma sull'aggiornamento triennale, dispone annualmente la riapertura dei termini per le operazioni di "integrazione" delle suddette graduatorie con l'inserimento a pieno titolo della abilitazione nelle more conseguita dai docenti ivi inclusi.

Allo stesso modo il MIUR, senza violare senza violare la norma sull'"aggiornamento" biennale delle GPS, può prevedere – così come ha effettivamente previsto – le finestre utili per "integrazione" delle graduatorie di I fascia con i docenti che nelle more hanno conseguito l'abilitazione.

Una diversa interpretazione della norma di rango primario, invero, porterebbe all'ovvia conclusione secondo la quale sarebbe illegittima l'intera disposizione recata dall'art. 10 del DM 60/2020, nella parte in cui prevede l'apertura di finestre per l'inserimento in I fascia GPS.

In altri termini, se le GPS non possono essere integrate prima della scadenza biennale prevista dalla legge, esse non potranno essere integrate né con il sistema a pettine né con il sistema degli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS.

Tale interpretazione, inoltre, sarebbe in aperto contrasto con la stessa logica sistematica che ha indotto il MIUR a prevedere un'apertura delle GPS per neo abilitati.

Occorre, infatti, ricordare che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi abilitanti è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione al



fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.

In base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, ma non tiene conto delle esigenze sostitutive temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema.

L'esigenza di prevedere l'apertura di finestre per l'integrazione delle GPS, dunque, discende dal fatto che la disponibilità di insegnanti abilitati inclusi nelle GPS (all'atto della loro costituzione sulla base della rilevazione delle vacanze d'organico previste nel biennio) è insufficiente a coprire le suddette esigenze sostitutive temporanee, che sono divenute ancora più pregnanti con l'emergenza sanitaria in atto in funzione della quale è stato necessario riorganizzare e rafforzare il sistema scolastico con l'introduzione urgente di nuove risorse di personale.

Da qui la necessità di parametrare la crescente domanda di insegnanti abilitati per l'attribuzione delle supplenze temporanee con i cicli annuali di abilitazione (i corsi TFA e PAS, infatti, hanno durata annuale).

Ne deriva che l'integrazione della I fascia GPS nelle more dell'aggiornamento biennale risponde ad una esigenza ineludibile del sistema nazionale di istruzione ma tale integrazione della suddetta I fascia, per i neoabilitati, deve essere disposta con il criterio "a pettine", nel rispetto della disposizione di cui al comma 2, dell'art. 10 del DM 60/2020 L'inserimento in coda dei nuovi abilitati, come disposto dal MIM, ha comportato il loro inserimento in posizione subordinata rispetto ai docenti previamente abilitati e con punteggio inferiore, violando palesemente il criterio del merito nella costituzione delle graduatorie.

**C)** Né può considerarsi vincolante il disposto di cui all'art. 10 del DM 60/2020, secondo cui *"...nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza...."*.

Sul punto, è opportuno, innanzitutto, evidenziare che tale disposizione dovrebbe interpretarsi in combinato disposto con quella di cui al successivo art. 10 del medesimo D.M., nonché con quanto previsto dall'art. 8 dell'O.M. 112/2022, secondo cui *"1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia **sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A**"*, ragion per cui la ratio della norma in parola non potrebbe mai condurre a ritenere legittimo l'operato delle Amministrazioni



scolastiche convenute.

Senza sottacere che, diversamente ragionando, la disposizione in parola si porrebbe in evidente contrasto con i principi dettati dalla Corte Costituzionale nelle pronunce sopra indicate e, pertanto, dovrà essere, in ogni caso, disapplicato dall'Ill.mo Giudice adito.

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Concernendo il presente gravame l'impugnazione dell'esclusione dalle citate graduatorie, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, occorre dar corso alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 151, c.p.c..

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Tribunale adito di disporre che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR e dell'USP di Caserta.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

### **CONCLUDE**

Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente ricorso e, se del caso, previa disapplicazione della disposizione di cui all'art. 10 del D.M. 60/2020, Voglia così provvedere: a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia delle GPS – Sostegno della Provincia di Caserta "a pettine" cioè secondo il punteggio conseguito per titoli e servizi, e non in coda e per l'effetto; b) Ordinare alle amministrazioni convenute l'inserimento "a pettine" della ricorrente nella I Fascia GPS sostegno della Provincia di Caserta; c) Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione di un incarico a tempo determinato finalizzato all'assunzione in ruolo ex art. 59, commi 4 e 9, D.L. 72/21 e 2 e segg. del D.M. 119/2023, con l'inserimento in I Fascia GPS – Sostegno con il punteggio effettivamente maturato ed a pettine; d) Ordinare all'amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente un incarico a tempo determinato finalizzato all'assunzione in ruolo ex art. 59, commi 4 e 9, D.L. 72/21 e 2 e segg. del D.M. 119/2023, in conseguenza dell'inserimento a pettine nelle GPS I Fascia – Sostegno della Provincia di Caserta con punteggio di 146,50 e nella posizione ad essa corrispondente, ovvero in riferimento ad uno dei posti rimasti vacanti e disponibili conseguentemente alle rinunce di altri docenti e/o alle revoche disposte dall'amministrazione resistente. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione.

Si chiede fissarsi udienza di discussione.

In via Istruttoria: 1) Chiede ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa all'eventuale assegnazione dei posti oggetto di revoca e rinunce per la Provincia di Caserta.



Si produce: 1) Copia graduatoria con elenco aggiuntivo; 2) Provvedimento dell'U.S.P. di Caserta Prot. m pi.AOOU SPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0015306.28.07.2023; 3) Provvedimento prot. m pi.AOOU SPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0016015.07.08.2023 4) Normative di riferimento.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile, per cui l'importo da versare, ridorro alla metà, è pari ad € 259,00.

Salvezze tutte.

Caserta lì 30.11.2023.

**Avv. Paolo Centore**

**Avv. Giuseppe Cundari**

